



CIRCOLARE INFORMATIVA 13/96

Milano, 3 giugno 1996

OGGETTO: Lettera ABI e circolare Banca d'Italia sulla disciplina dell'attività bancaria fuori sede.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANESTO FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING

CREDEMACTOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT

FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
DOTT. FERRONI
SIG. DINI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. DEGREGORI
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
ING. AMBROSINI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. MONZA
DOTT. SUPPO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
DOTT. ZENONI
RAG. VENTURINI
DOTT. MAZZANTINI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

540/96

Prot.
MF/

Roma,

002760 22 MAG 96

ALLE ASSOCIATE

Disciplina delle borse valori (pos. 1231-II-G)

Legge n. 1/1991 e regolamenti di attuazione

Attività bancaria fuori sede: Circolare della Banca d'Italia n. 4 del 29 marzo 1988 - 125° aggiornamento del 28 febbraio 1996 - "Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi"

1. Premessa

Per opportuna documentazione delle Associate si riproduce di seguito il testo della Sezione VII delle "Istruzioni di Vigilanza" recate dal 125° aggiornamento alla Circolare n. 4 del 29 marzo 1988¹ - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1996 - con le quali la Banca d'Italia ha modificato la disciplina dell'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali.

Tale regolamentazione, entrata in vigore il 28 marzo u.s., riveste per le banche notevole importanza, dal momento che riconosce ufficialmente natura di attività bancaria tipica alla promozione e al collocamento al di fuori delle succursali di banche dei prodotti e dei servizi finanziari, anche diversi dai valori mobiliari e dai servizi d'intermediazione, superando, pertanto, l'impostazione della previgente disciplina (cfr. da ultimo il 76° aggiornamento del 30 dicembre 1991 alla citata Circolare n. 4/1988), la quale considerava come "atipica" l'attività bancaria a domicilio.

Invero, l'offerta ed il collocamento di prodotti e servizi mobiliari e finanziari fuori sede risultavano in parte già disciplinati dalla legge n. 1/1991 e dai connessi regolamenti attuativi. Le stesse Istruzioni di Vigilanza, (cfr. 71° aggiornamento del 13 agosto 1991 alla citata Circolare n. 4/1988, diramato con lettera circolare del 16 settembre 1991, prot. TBT/7449), nel capitolo LI relativo all'esercizio di attività in valori mobiliari, tenevano conto della possibilità per le banche di svolgere attività di sollecitazione del pubblico risparmio a

¹ Si fa presente che il testo integrale delle nuove Istruzioni costituisce oggetto di commento in una apposita Circolare ABI in corso di emanazione.

domicilio, limitandosi, peraltro, a disciplinare la relativa autorizzazione. Diversamente, le Istruzioni definiscono in modo organico la disciplina dell'attività in questione, ampliando la gamma dei servizi praticabili al di fuori delle succursali.

2. Contenuti della nuova disciplina

Con riferimento all'attività bancaria fuori sede avente ad oggetto valori mobiliari e servizi di intermediazione mobiliare, le Istruzioni rinviano alle norme che disciplinano l'attività di intermediazione mobiliare.

Al riguardo, si ricorda che la promozione ed il collocamento di valori mobiliari e di servizi di intermediazione mobiliare prestati per conto terzi integra attività di sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991 e che, pertanto, il relativo svolgimento necessita della preventiva autorizzazione (cfr. da ultimo art. 35, co. 4, delibera CONSOB n. 8850/1994). Detta attività, ai sensi del successivo art. 5 della stessa legge n. 1/1991, può essere svolta esclusivamente mediante promotori di servizi finanziari.

Diversamente, la promozione ed il collocamento dei servizi di intermediazione prestati dalla medesima banca proponente non necessita della predetta autorizzazione. Tuttavia, anche detta attività, secondo la corrente interpretazione della CONSOB, deve essere svolta a mezzo di promotori di servizi finanziari (cfr. comunicazione CONSOB BOR/RM/9944 del 26 novembre 1993, diramata con lettera circolare del 28 dicembre 1993, prot. MP/9047).

Per quanto invece riguarda l'attività bancaria a domicilio relativa a prodotti e servizi finanziari diversi dai valori mobiliari e dai servizi di intermediazione mobiliare, le Istruzioni in commento riconoscono alle banche la possibilità di avvalersi, oltre che di altri intermediari - banche o SIM - e di promotori finanziari, anche di propri dipendenti. Con ciò viene dunque sancito il principio della equiparazione, limitatamente all'attività in discorso, dei dipendenti bancari (i c.d. sviluppatori) con i soggetti (dipendenti, agenti o mandatar) abilitati ad operare in qualità di promotori finanziari. Tale previsione - che, si rammenta, riguarda tutte le banche, a prescindere dal fatto che le medesime siano autorizzate o meno allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f) dell'art. 1, legge n. 1/1991 - costituisce una agevolazione organizzativa, considerato che, allo stato attuale, l'iscrizione all'albo dei promotori necessita del preventivo esame e del connesso periodo di praticantato.

Al tempo stesso, la possibilità di avvalersi di due distinti soggetti per l'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari pone il problema di scegliere il modo migliore di sviluppare le relazioni con la clientela. E' evidente, infatti, che per intrattenere un rapporto caratterizzato dalla massima chiarezza e fiducia può risultare opportuno utilizzare un solo soggetto (il promotore finanziario) per offrire l'intera gamma dei prodotti e dei servizi finanziari.

Per tale ragione l'Associazione ha proposto alle Autorità competenti l'opportunità di prevedere, in sede di recepimento della direttiva sui servizi di investimento, l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari dei dipendenti bancari in possesso di congrui requisiti di professionalità ed esperienza certificati dalla banca di appartenenza.

Ai fini della mera promozione fuori sede dei prodotti e servizi finanziari, le Istruzioni prevedono, altresì, la possibilità per le banche di avvalersi di canali pubblicitari. Va da sé che

il ricorso a detta forma di promozione deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa sulla trasparenza (cfr. legge n. 154/1992, D.M. 24 aprile 1992, Provvedimento della Banca d'Italia del 24 maggio 1992, D.lgs. n. 385/1993, artt. 115-120).

Come si è già avuto modo di anticipare, le Istruzioni in commento determinano un significativo ampliamento dell'ambito operativo dell'attività bancaria a domicilio relativa a prodotti e servizi finanziari.

Invero, con le Istruzioni di Vigilanza del 13 agosto 1991 (cfr. 71° aggiornamento cit.) si era stabilito che, con riferimento ai finanziamenti bancari ed ai depositi, l'attività a domicilio doveva essere limitata alla mera promozione. Le nuove Istruzioni rimuovono questo vincolo, relativamente ai contratti di finanziamento, stabilendo al punto 2.2, comma 4, che dipendenti, promotori e altri intermediari potranno, al di fuori delle succursali, non solo occuparsi della promozione, ma anche del collocamento di detti prodotti. A tal fine, si impone alle banche di fissare limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dai soggetti che procedono al collocamento, nonché di definire idonee procedure per garantire una corretta valutazione del merito di credito.

Altri obblighi che le banche debbono osservare in ordine allo svolgimento dell'attività fuori sede riguardano l'adozione, in primo luogo, di ogni cautela volta a garantire un controllo continuo dei rischi assunti. In particolare, per l'attività svolta fuori sede dai propri dipendenti, le banche devono assumere tutte le iniziative volte a rendere identificabili i soggetti in questione come rappresentanti della banca. A tal fine è stabilito che i dipendenti siano muniti di un tesserino di riconoscimento corredato da fotografia.

Dette nuove Istruzioni stabiliscono, altresì, che nello svolgimento dell'attività in esame il dipendente bancario deve comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità, ed osservare le disposizioni che regolano l'attività della banca per conto della quale opera, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Il dipendente deve, inoltre, osservare la regolamentazione della CONSOB relativa ai promotori inerente al collocamento dei valori mobiliari - la quale impone l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni acquisite in ragione dell'esercizio dell'attività a domicilio (cfr. delibera CONSOB n. 5388/1991, art. 14, co. 10) - nonché la normativa assicurativa, dettata dall'ISVAP e dal Ministero del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al collocamento dei prodotti assicurativi.


Per quanto poi riguarda i mezzi di pagamento, le Istruzioni, confermando il regime già previsto per i promotori finanziari, precisano che, nello svolgimento della attività in questione, il dipendente bancario può ricevere dal cliente esclusivamente titoli di credito che assolvono alla funzione di mezzi di pagamento, purché muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati alla banca.

Con riferimento, infine, alla prestazione di servizi di cassa a domicilio, è stabilito che le banche adottino idonee misure di salvaguardia, anche di carattere organizzativo, tese a fronteggiare i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso la clientela. Al riguardo le stesse Istruzioni sottolineano l'opportunità di avvalersi di società specializzate nel trasporto valori.

Si segnala, da ultimo, che, secondo quanto precisato dalle citate Istruzioni nelle parte introduttiva, la nuova regolamentazione dell'attività bancaria fuori sede va considerata di interesse generale ed è pertanto applicabile anche alle banche estere operanti in Italia.

L'occasione e' gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)



BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 28 febbraio 1996

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 125^a aggiornamento

- O M I S S I S -

Attività bancaria fuori sede - le presenti Istruzioni modificano le disposizioni riguardanti l'attività bancaria svolta al di fuori delle succursali.

La nuova disciplina amplia il novero delle attività che la banca può esercitare fuori sede. In particolare, la banca può effettuare a domicilio la promozione e il collocamento dei prodotti che offre o può offrire presso la succursale utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari. La nuova regolamentazione va considerata di interesse generale ed è quindi applicabile anche alle banche estere operanti in Italia.

- O M I S S I S -

SEZIONE VII

ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE

1. Valori mobiliari e servizi di intermediazione mobiliare

Le banche effettuano al di fuori delle proprie succursali la promozione e il collocamento di valori mobiliari e di servizi di intermediazione mobiliare nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione mobiliare (1).

2. Altri prodotti e servizi bancari e finanziari

2.1 *Promozione, collocamento e servizi di cassa*

Le banche possono effettuare attività di promozione dei propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolgono un servizio di intermediazione, utilizzando, oltre ai canali pubblicitari, i propri dipendenti e i promotori finanziari (2) al di fuori delle succursali.

Le banche collocano prodotti bancari e finanziari al di fuori delle succursali tramite intermediari (altre banche o SIM (3)) ovvero tramite propri dipendenti e promotori finanziari presso il domicilio del cliente (4).

Le banche possono effettuare servizi di cassa anche al domicilio della clientela.

2.2 *Gestione delle attività*

Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attività fuori sede.

Per l'attività a domicilio svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attività identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di

(1) Quando effettuano la promozione e il collocamento dei valori mobiliari e dei servizi di intermediazione mobiliare prestati da terzi, le banche devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) della legge n. 1/91 (cfr. l'art. 35, comma 4, del regolamento CONSOB approvato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994, relativo alla sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio); le modalità di rilascio dell'autorizzazione sono indicate al Capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Se l'attività viene svolta dal dipendente/promotore nell'esercizio dell'attività stessa il dipendente si attiene a tutte le norme CONSOB che regolano i promotori.

(3) L'esercizio di attività fuori sede tramite intermediari deve ovviamente avvenire nel rispetto della disciplina che regola l'attività dell'intermediario stesso.

(4) Il collocamento di prodotti assicurativi è soggetto alla disciplina dettata in materia dall'ISVAP e dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

cessazione dell'attività a domicilio da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato.

Nello svolgimento dell'attività a domicilio i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalità e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività a domicilio.

Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento al domicilio del cliente, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito.

Nello svolgimento dell'attività a domicilio il dipendente bancario può ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attività.

Per lo svolgimento dei servizi di cassa a domicilio, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente è opportuno che la banca utilizzi società specializzate nel trasporto valori.